



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 253 DEL 24.06.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Accordo Quadro per somministrazione a tempo determinato con l'Agenzia Obiettivo Lavoro s.p.a. – richiesta unità di personale in somministrazione per temporanee esigenze dell'Amministrazione – revoca Determinazione n. 245 del 16.06.2016.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista la Determinazione congiunta USRA/USRC n. 5 del 28 luglio 2015, con la quale è stata indetta, ai sensi degli artt. 20 e 27, comma 1, e dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante invito dei n. 5 operatori che avevano manifestato interesse rispondendo all'avviso di indagine di mercato, pubblicato sui siti internet istituzionali degli Uffici Speciali in data 26 giugno 2015;

Richiamata la Determinazione congiunta USRA/USRC n. 13 del 15 ottobre 2015 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (C.I.G.: 63565506FF) a Obiettivo Lavoro S.p.A., con sede legale in Milano, Via Palmanova 67, C.F. e P.IVA 05510281008;

Richiamato l'Accordo Quadro con l'Agenzia Obiettivo Lavoro s.p.a per somministrazione a tempo determinato, il quale disciplina i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle Parti;

Richiamata la Determinazione n. 245 del 16.06.2016 con la quale si è proceduto alla richiesta di una unità di personale di categoria A1, con orario a 12 ore settimanali, da ottenere in somministrazione da parte dell'Agenzia Obiettivo Lavoro s.p.a, per un periodo di cinque mesi;

Dato atto tuttavia che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Considerato pertanto opportuno, nel caso di specie, a seguito di una rivalutazione dell'interesse e nell'ambito di una più attenta ricognizione delle esigenze dell'Ufficio Speciale ed in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, procedere alla revoca in autotutela della sopra citata Determinazione n. 245 del 16.06.2016;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINA

1. di richiamare le motivazioni di cui in premessa, costituenti tutte presupposto di legittimità e merito del presente provvedimento;
2. di revocare in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e s.m.i. la Determinazione n. 245 del 16.06.2016 con la quale è stata disposta la richiesta di una unità di personale di categoria A1, con orario a 12 ore settimanali, da ottenere in somministrazione da parte dell'Agenzia Obiettivo Lavoro s.p.a, per un periodo di cinque mesi;
3. di disporre la comunicazione dell'avvenuta revoca alla dell'Agenzia Obiettivo Lavoro s.p.a.;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale.

L'Aquila, 24 giugno 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

